

Al Ministero della Salute

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Assessorati ad Agricoltura e Salute delle Regioni e Province Autonome

**Oggetto: anagrafe apistica nazionale (BDA) e sua implementazione**

L'anagrafe apistica nazionale è uno strumento fondamentale di conoscenza su stato ed evoluzione del settore, nata con l'obiettivo ambizioso di semplificar, uniformare e offrire pari condizioni e modalità operative a tutti gli apicoltori italiani e quindi assicurare il superamento di quei particolarismi regionali che caratterizzano attualmente le comunicazioni dovute dagli apicoltori alla Pubblica Amministrazione.

**Il buon funzionamento di questo strumento reclama obbligatoriamente l'impegno di tutti gli attori per semplificare e uniformare regole e procedure preesistenti nelle varie realtà regionali.**

Ci vorrà tempo e buona volontà, ma l'auspicio è che si voglia presto avviare il processo di revisione eliminando quanto in contrasto e/o ridondante e inutile o in aggiunta a quanto già previsto da norme e decreti di valenza nazionale.

**Va quindi positivamente apprezzata la volontà espressa da alcune Regioni, come la Puglia, di rivedere le proprie leggi regionali sull'apicoltura alla luce dell'attivazione della BDA.**

Oramai il periodo del censimento nazionale annuale degli alveari è alle porte ed è quindi urgente e indispensabile che quantomeno si superino le principali criticità che ne ostacolano attualmente l'uso.

Pertanto, confermando la nostra piena disponibilità e interesse a fornire nel merito la massima possibile collaborazione, proponiamo che:

**1. Sia eliminata la "validazione" ASL dei dati inseriti dall'apicoltore.**

La registrazione degli apiari in BDA, alla stessa stregua del censimento annuale, deve essere un'operazione di facile e di immediata operatività, senza formali "prese d'atto" che lasciano, come deve essere, all'utente la responsabilità sulla correttezza delle informazioni inserite.

Uno dei principali ostacoli che rendono al momento lento e complicato il processo di inserimento dei dati in anagrafe e la cosiddetta "validazione" degli apiari. L'utilizzo attuale della BDA prevede che l'inserimento di nuovi apiari, riguardanti un'azienda apistica già presente in anagrafe (già in possesso di codice aziendale), venga fatto dall'apicoltore o da soggetto da lui delegato. Questa registrazione, nell'attuale implementazione della BDA nazionale, è impostata come "richiesta di registrazione" che diviene attiva e operativa solo a seguito di specifica validazione da parte dei competenti Servizi Veterinari.

**Questa procedura di validazione non è in alcun modo prevista nel decreto che istituisce l'anagrafe o nel collegato manuale che ne definisce i contenuti e le modalità operative.** La semplice comunicazione di attivazione di un apiario si trasforma di fatto, senza che ce ne sia alcuna specifica ragione, in una "procedura di autorizzazione alla registrazione", assegnando quindi alle ASL una funzione in alcun modo non dovuta e non prevista, né, a nostra conoscenza, definita per competenza con i corrispondenti servizi del MIPAAF, il cui Ministro è cofirmatario dei decreti di istituzione della BDA.

Una volta che il dato relativo a un apiario, inserito dall'apicoltore o da un suo delegato, è formalmente corretto e completo delle informazioni richieste dal sistema, deve essere immediatamente registrato in BDA, senza che sia necessaria alcuna validazione dei contenuti formali da parte della ASL territorialmente competente.

Peraltro, una recente nota lo stesso Ministero della Salute specifica ai Servizi veterinari che: "*l'attività di validazione (...) deve intendersi come presa d'atto delle informazioni inserite nel sistema, ad eccezione di informazioni palesemente erranee o non corrispondenti al vero, fatta naturalmente salva la possibilità di una verifica a posteriori (...).*"

L'auspicio è che anche gli eventuali nodi regionali dell'anagrafe apistica, come ad esempio quelli in attivazione in Campania, Toscana, Lombardia, prevedano modalità semplificate di presa d'atto delle dichiarazioni rese, evitando questa procedura tanto inutile quanto inadatta a facilitare l'utilizzo e l'aggiornamento della BDA.

Poiché la validazione delle registrazioni, quale semplice presa d'atto delle informazioni inserite, è una semplice modalità organizzativa di gestione dei dati adottata dalla BDA nazionale, ma non è una peculiare e categorica formalità prevista esplicitamente dai decreti di istituzione e regolamentazione della BDA, i nodi regionali possono adottare differenti e, in questo caso, semplificate modalità di acquisizione dei dati (fatte salve completezza e congruenza dei dati con quanto previsto dalla BDA nazionale).

## **2. Sia salvaguardata la privacy dei dati delle aziende**

**I dati riguardanti l'esatta collocazione degli alveari sul territorio sono per l'azienda dati sensibili**, che devono essere resi disponibile solo alle autorità di controllo, oltre che all'apicoltore stesso o ai soggetti da lui delegati. Non è necessario che l'apicoltore acquirente A indichi all'apicoltore venditore B, dal quale acquista materiale vivo (api regine, nuclei, sciami, pacchi d'api), l'esatta dislocazione che andranno ad avere gli animali acquistati, né tantomeno la collocazione georeferenziata di tutti gli apiari che compongono il suo allevamento. Questo è invece quanto accade in anagrafe quando si va a compilare il documento che accompagna la vendita di animali in apicoltura. Nel momento in cui il venditore deve specificare la destinazione degli animali in uscita, non ci si ferma alla semplice indicazione, di per sé completa ai fini della tracciabilità delle movimentazioni, dell'azienda che acquista, ma si accede all'elenco, completo di georeferenziazione, degli apiari della azienda acquirente per indicare esattamente a quale preciso apiario sono destinati gli animali. Tralasciando le simulazioni di vendita, che possono permettere a chiunque abbia accesso alla BDA di conoscere il posizionamento degli alveari degli altri apicoltori, non è in alcun modo necessario che il venditore, una volta indicata con precisione quale è l'azienda che acquista, debba poi conoscere e indicare l'esatta dislocazione dell'apiario di destinazione (e degli apiari dell'allevamento).

**I dati che identificano l'azienda destinataria sono più che sufficienti per garantire la tracciabilità delle movimentazioni degli animali.**

**Conseguentemente va eliminato l'obbligo di identificazione dell'apiario di destinazione nel documento di accompagnamento di vendita.**

Distinti saluti

Novi Ligure, 14 ottobre 2015



Francesco Panella  
Presidente Unaapi